COMUNE DI CATANZARO

SETTORE AA.GG./CONTRATTI/SUAC

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA"

(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28/01/2019)

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 – Definizioni generali
Articolo 3 – Valore stimato dell'appalto. Divisione in lotti
Articolo 4 – Principi comuni
Articolo 5 – Principio di rotazione
Articolo 6 – Competenze degli organi politici e tecnici
Articolo 7 – Segretario comunale
Articolo 8 – Responsabile Unico del Procedimento
Articolo 9 – Settore Affari Generali
Articolo 10 - Contratti
Articolo 11 – Il Direttore dell'esecuzione
Articolo 12 – Il Direttore dei Lavori

PARTE II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 – Determinazione a contrarre
Articolo 14 – Fasi della procedura negoziata
Articolo 15 – Aggiudicazione

TITOLO II- AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00

Articolo 16 - Contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00
Articolo 17 – Contratti di importo inferiore ad € 40.000,00
Articolo 18 – I requisiti generali e speciali
Articolo 19 – I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

TITOLO III - LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE

Articolo 20 - Contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice.
Articolo 21 – L'indagine di mercato
Articolo 22 – Elenchi operatori economici
Articolo 23 – Cancellazione dagli elenchi operatori economici
Articolo 24 – Composizione Elenchi
Articolo 25 – Il confronto competitivo

Articolo 26 - La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

TITOLO IV – IL CONTRATTO

Articolo 27 – La stipula e la forma del contratto
Articolo 28 – Contratto in modalità elettronica
Articolo 29 – Spese contrattuali

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 – Disposizioni finali
Articolo 31 – Abrogazione
Articolo 32 – Entrata in vigore

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI.

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione oggettiva

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, con particolare riguardo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs n.50/2016 smi (di seguito Codice degli appalti), con modalità semplificate ai sensi dell'art.36 del Codice degli appalti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, della normativa statale e regionale nonché dello Statuto comunale, delle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento del Comune.
2. Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche alle procedure semplificate di cui all'art.63 del Codice degli appalti, indipendentemente dalle soglie di cui all'art.35 del Codice.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi - ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX - e forniture nonchè alle altre tipologie negoziali non espressamente escluse dal Codice dei contratti pubblici
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *cccc)* del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *dddd)* del Codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento.
5. Il Comune può ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità della quale deve essere data adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
6. Il Comune verifica se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, con riferimento al luogo dell'esecuzione, all'importanza economica ed alla tecnicità dell'intervento, alle caratteristiche del settore in questione (cfr. la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo il Comune adotta le procedure di gara adeguate e utilizza mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

Articolo 2 – Definizioni generali

Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "d.lgs. n. 50/2016" o "Codice" il complesso di disposizioni contenuto nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

b) per “d.p.r. n. 207/2010” o “Regolamento” le disposizioni contenute nel d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 attualmente ancora in vigore per espressa previsione degli artt. 216 e 217 del nuovo Codice dei contratti pubblici;
c) per “appalti pubblici” i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l’amministrazione e uno o
più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
d) per “contratti” o “contratti pubblici”, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
e) per “contratti di rilevanza europea”, i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice e che non rientrino tra i contratti esclusi;
f) per “contratti sotto soglia”, i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice;
2. Per quanto non espressamente previsto dal comma 1, si rinvia alle definizioni contenute nell’art. 3, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 3. Valore stimato dell’appalto. Divisione in lotti

1. Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35 del Codice, è costituito calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 167 del Codice dei contratti pubblici.
3. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.
4. Il calcolo del valore stimato dell’appalto deve essere esplicitamente stabilito nei documenti di gara e deve avere la relativa copertura finanziaria.
5. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, il Comune presta attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.
6. Il Comune al fine di favorire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
7. Il Comune motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 del Codice.
8. Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire.
9. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici anche per le opere a scomputo di cui all’articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente se si tratta di lavori di urbanizzazione primaria o secondaria, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

Articolo 4 - Principi comuni

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvenga con procedure proporzionate all'importo e alla rilevanza del contratto, in termini temporali tempestivi e con modalità semplificate ai sensi dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del citato codice nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Più specificamente, nell'espletamento delle procedure semplificate il RUP garantisce, in aderenza:

   a) **al principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

   b) **al principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

   c) **al principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

   d) **al principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione;

   e) **al principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

   f) **al principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale degli operatori economici e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

   g) **al principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

   h) **al principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

   i) **al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

   j) **ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale,** la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti. I CAM contengono le indicazioni generali volte ad indirizzare il Comune verso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti verdi per la riduzione dell'impatto ambientale.

   k) **al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi,** l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6. Il Comune, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art.50 del Codice degli appalti, inserisce negli avvisi e negli inviti **specifiche clausole sociali** volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
7. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la **partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese**, valorizzandone il potenziale.
8. In attuazione dei principi in materia di trasparenza, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice dei contratti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
9. Gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti - ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 del Codice ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del citato Codice - devono essere pubblicati e aggiornati nei termini e modi di cui all'art. 29 del Codice.
10. L'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla criminalità organizzata e alla delinquenza mafiosa e, segnatamente, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 smi, del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune nonché dei protocolli di intesa siglati con la Prefettura UTG di Catanzaro. Il Comune promuove la conclusione di accordi, intese, convenzioni e/o forme di collaborazione con autorità pubbliche e soggetti che svolgono istituzionalmente attività di contrasto all'illegalità.

Articolo 5 – Principio di rotazione

1. Il Comune applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, purchè rientranti nella stessa fascia economica o in quelle inferiore, come indicate nell'allegata tabella n. 1.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali il Comune, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dal presente Regolamento in merito alle indagini di

mercato o di consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

4. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Il Comune motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
6. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
7. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione dei precedenti commi 5 e 6 con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.
8. Il principio di rotazione si applica secondo le modalità di seguito indicate:
   a) Procedure per categorie merceologiche per i quali sono costituiti gli Elenchi degli operatori economici e che sono presenti nel mercato elettronico (CONSIP-MEPA, ecc.): la scelta delle imprese da invitare nel mercato elettronico, quantificate sulla base di normativa vigente e così come indicato nella tabella n. 2, seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito di iscrizione a detti Elenchi;
   b) Procedure per categorie merceologiche presenti sul mercato elettronico (CONSIP-Mepa, ecc.) ma per i quali non sono stati costituiti gli Elenchi degli operatori economici: la scelta delle imprese da invitare, quantificate sulla base di normativa vigente e così come indicato nella tabella n. 2, deve essere preceduto da indagine di mercato da svolgersi secondo le modalità previste dal successivo art. 21 del presente regolamento, fatta salva l'ipotesi in cui il RUP opti per il sorteggio tra tutti gli operatori abilitati alla relativa categoria merceologica nel mercato elettronico;
   c) Procedure per categorie merceologiche non presenti nel mercato elettronico (CONSIP-MEPA) e per i quali non sono stati costituiti gli Elenchi degli operatori economici: la scelta delle imprese da invitare quantificate sulla base di normativa vigente e così come indicato nella tabella n. 2, deve essere preceduto da indagine di mercato da svolgersi secondo le modalità previste dal successivo art. 21 del presente regolamento.

9. Il Comune applica il principio di rotazione in maniera unitaria, avendo cioè riguardo agli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito di tutti le Unità Organizzative in cui si articola la struttura amministrativa, per evitare un artificioso frazionamento delle commesse, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici.
   A tal fine è obbligo dei RUP:
   a) annotare, sulla piattaforma telematica del Comune, le ditte invitate e quelle aggiudicatarie. Le prime dovranno essere annotate dopo l'invio delle lettere invito. Le seconde dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
   b) procedere agli invii delle lettere invito dopo aver consultato la piattaforma telematica in uso al Comune.

Articolo 6 - Competenze degli organi politici e tecnici.

1. Il consiglio comunale, in base alla normativa vigente, approva il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro ed il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

2. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo dell'Ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio Regionale, anche tramite il sistema informatizzato della Regione Calabria.

3. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

4. La giunta comunale adotta, nell'ambito delle proprie competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del consiglio.

5. L'avvio e la conclusione di ogni procedura di gara, quale attività di gestione, è di competenza dei Dirigenti delle Unità Organizzative interessate, così come individuati dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Articolo 7 - Segretario comunale

1. Il Segretario generale o in sua vece il Vicesegretario, oltre a fornire consulenza e supporto agli uffici in materia negoziale, interviene quale ufficiale rogante e, se richiesto, per tutti gli altri atti di natura contrattuale, controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento degli atti che costituiscono presupposto alla stipula. Il Segretario generale può predisporre circolari esplicative e disposizioni procedimentali. In tali attività è supportato dall'ufficio Contratti.
2. Ai sensi della normativa vigente, il Segretario generale - o, in caso di sua vacanza, assenza e/o impedimento, il Vicesegretario generale vicario - roga tutti i contratti nei quali il

Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dello stesso, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Il Segretario generale o in sua vece il Vicesegretario è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini e agli allegati che devono formare parte integrante del contratto. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art.28 comma 5 il Segretario o in sua vece il Vicesegretario è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'ufficio Contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio. Sono iscritti a repertorio, di norma, gli atti rogati o autenticati dal Segretario comunale o da chi legittimamente lo sostituisce.

Articolo 8 - Responsabile unico del procedimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 241/1990 smi, per ogni singola procedura di affidamento il Comune individua, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21 del Codice ovvero nell'atto di avvio di ogni singolo intervento non incluso nella programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. La sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21 del Codice non comporta modifiche alla stessa.

2. Il RUP è nominato con atto formale del dirigente dell'unità organizzativa competente per l'acquisizione della prestazione, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, nel rispetto di eventuali norme regolamentari organizzative del Comune. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio nel Comune, previa autorizzazione del Dirigente dell'Unità organizzativa cui è addetto**.** In caso di mancata nomina formale, il RUP coincide con il dirigente preposto all'unità organizzativa competente per l'acquisizione della prestazione. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
4. Il RUP deve essere in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per i quali è nominato, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice e dalle linee guida ANAC.
5. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
6. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. A tal fine il Dirigente competente dovrà acquisire dal RUP la dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ed darne atto nel primo provvedimento di nomina. È fatto obbligo al Rup di segnalare al Dirigente competente il verificarsi di tali situazioni ostative.
7. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto anche di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione.

8. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 4dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148
9. Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Più specificamente, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 241/1990 smi e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il RUP svolge i compiti indicati dall'art. 31 del Codice e dalle linee guida ANAC.
10. Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 smi il RUP adotta, ove ne abbia la competenza, provvedimenti verso l'esterno.
11. In caso di richieste di accesso agli atti ai sensi degli artt.22 e ss della legge n. 241 del 7 agosto 1990 smi, dell'art.53 del Codice e del D.Lgs n. 33/2013 smi, il RUP è anche responsabile del relativo procedimento di accesso agli atti di procedura.
12. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche in caso di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza.

Articolo 9 – Settore Affari Generali

1. Per l'espletamento delle procedure d'appalto per lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 è competente il Settore Affari Generali, salva diversa organizzazione che la Giunta Comunale riterrà di apportare.

Articolo 10 - Contratti

1. Il Settore Affari Generali, salva diversa organizzazione che la Giunta Comunale riterrà di apportare:
- provvede sulla base degli schemi di contratto allegati agli atti di gara da parte delle unità organizzative competenti, alla redazione della stesura definitiva dei contratti per la successiva stipula;
- detiene ed aggiorna il repertorio comunale degli atti di cui all'art. 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con numerazione progressiva generale.

2. Nel repertorio vengono iscritti tutti gli atti soggetti a registrazione a norma di legge
3. Gli originali degli atti inseriti nel repertorio sono conservati, a cura del Segretario Generale, presso il Settore Affari Generali, che provvede a trasmetterne copia agli uffici interessati.

Articolo 11 - Il Direttore dell'esecuzione negli appalti di servizi e forniture

1. L'esecuzione dei contratti di servizi e forniture è diretta dal Responsabile del Procedimento il quale, ai sensi dell'art. 101 del Codice, nella fase di esecuzione si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.).
2. Il D.E.C. è nominato dal Dirigente competente su proposta del R.U.P..

3. I compiti e funzioni attribuiti al Direttore dell'esecuzione sono indicati nell'art. 102 del Codice, nel Decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Linee Guida dell'ANAC.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è sempre soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:

a) Prestazioni di importo superiore ai 500.000,00 euro
b) Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico
c) Prestazioni che richiedono una pluralità di competenze
d) Interventi con carattere innovativo
e) Per ragioni concernenti l'organizzazione interna che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella che ha curato l'affidamento.

Articolo 12 - Il Direttore dei lavori

1. L'esecuzione dei contratti di lavori è diretta dal Responsabile del Procedimento il quale, ai sensi dell'art. 101 del Codice nella fase di esecuzione si avvale del Direttore dei Lavori e di un eventuale Ufficio di Direzione Lavori, i cui compiti e funzioni sono definiti dai commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 101, dal Decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle Linee Guida dell'ANAC.
2. Il D.L. è nominato dal Dirigente competente su proposta del R.U.P..
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del Codice, l'incarico di Direttore dei Lavori è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di verifica.
4. Il Direttore dei Lavori è sempre soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:

a) Lavori di importo superiore ai 1.500.000,00 euro;
b) Lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali.

PARTE SECONDA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 - Determinazione a contrarre

1. L'avvio di ogni singola procedura di affidamento è subordinato all'adozione della determinazione a contrarre a cura del dirigente responsabile dell'unità organizzativa competente, che contenga:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b) gli elementi essenziali, l'oggetto e la forma del contratto;
   c) gli elementi essenziali per l'attivazione della procedura di scelta del contraente: tipologia della gara, criteri di selezione delle offerte, requisiti speciali richiesti agli operatori economici, importo complessivo presunto della prestazione, ogni altro elemento ritenuto utile;
   d) i motivi della mancata suddivisione dell'appalto in lotti;
   e) nel caso di acquisito di beni e di servizi, l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza e

all'adesione o meno alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., a centrali di committenza regionali e/o al ricorso al MEPA, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
f) la motivazione ad eventuali deroghe ai bandi tipo adottati dall'ANAC;
g) la copertura finanziaria.

2. Qualora non adottato con precedenti atti, con la determinazione a contrarre di cui al comma 1 sono, altresì, approvati gli atti della progettazione indicati nell'art. 23 del Codice degli appalti, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema di contratto e – per gli affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00 di competenza del Settore Affari Generali – la scheda dei requisiti di partecipazione, quelli di valutazione dell'offerta tecnica ed economica nel caso di utilizzazione dell'offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sono allegati alla medesima determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. Nella procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, il RUP può procedere all'affidamento tramite determinazione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Articolo 14 -Fasi della procedura negoziata

1. Le procedure negoziate di cui al presente regolamento si articolano in due fasi gestite, di norma, dal dirigente dell'unità organizzativa competente e dal RUP:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo ai sensi del successivo art.25
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati;
2. La scelta dell'affidatario avviene nel modo di seguito indicato:

c1.) nel caso dell'utilizzazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le operazioni di controllo della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte economiche sono eseguite da un seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni, assistiti da un segretario verbalizzante;

c2) nel caso dell'utilizzazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di controllo della documentazione amministrativa sono eseguite dal seggio di gara come indicato nel precedente punto c1), mentre la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti.

Nelle more del funzionamento dell'Albo istituito presso l'ANAC, la commissione è costituita secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la nomina delle Commissioni giudicatrici al cui contenuto si rimanda integralmente.

Articolo 15 - Aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è approvata dal dirigente dell'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO II – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00.

Articolo 16 - Contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00

1.Ai sensi della normativa vigente i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro, anche nei servizi esclusi ai sensi dell'art. 17 del Codice, possono essere conclusi tramite affidamento diretto motivato, senza necessità di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici.
2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta, a titolo esemplificativo, sulla base delle seguenti motivazioni:
a) tempestività nell'individuazione dell'operatore economico;
b) tempestività nell'erogazione della prestazione;
c) continuità rispetto a una precedente prestazione;
d) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
3. Resta salva la possibilità, anche per la soglia di valore di cui al comma 1, di fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia quando tale ricorso assicuri maggiormente la celerità ed economicità dell'acquisto.
4. In deroga ai commi 1 e 3, per gli acquisiti di beni e servizi informatici e di connettività si procede, anche per importi inferiori a 5.000,00 euro, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Gli affidatari di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice.

Articolo 17 - Contratti di importo inferiore a 40.000 euro

1. I contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche nei servizi esclusi ai sensi dell'art. 17 del Codice, sono affidati con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, oppure, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg), del citato decreto. Resta fermo l'obbligo di motivazione e il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dal Comune a cura del RUP.
3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
5. In caso di ricorso al mercato elettronico, per gli affidamenti di cui al comma 1 la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice è effettuata su un campione significativo, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma, in ogni caso, la verifica sull'aggiudicatario di cui al comma 5.
6. Negli affidamenti di cui al comma 1 il Comune effettua sempre le verifiche sull'aggiudicatario, secondo le indicazioni espresse dalle linee guida ANAC, come indicate nel successivo art.18
7. Per gli affidamenti di cui al comma 1 non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice.

Articolo 18 - I requisiti generali e speciali

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

a) **idoneità professionale**: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) **capacità economica e finanziaria:** livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) **capacità tecniche e professionali** in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento: l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

2. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, il Comune ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti.

In tal caso il Rup procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti:

a) alla consultazione del casellario ANAC;
b) alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
c) alla sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

d) alla sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto - stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici - deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

3. **Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro,** in caso di affidamento diretto, il Comune ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici ed i requaisiti di ordine speciale, ove previsti.

   In tal caso il Rup procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici,

   a) alla consultazione del casellario ANAC;
   b) alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici
   c) alla verifica dei requisiti speciali, ove previsti;
   d) alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

   Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

4. **Per lavori, servizi e forniture di importo superiori a 20.000,00 euro,** nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Articolo 19 - I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione.

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 smi e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Rup motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune deve soddisfare, di

eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
A tal fine, il Rup può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
Si richiama quanto previsto al precedente art. 5 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

2. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 5.000,00 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto del regolamento di contabilità del Comune e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina.

3. In caso di affidamento diretto, è facoltà del Rup non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Il Comune ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

TITOLO III - LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE

Articolo 20 - Contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
   Il Comune può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al precedente articolo 13.
3. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
   a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
   b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

Articolo 21 - L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Comune. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento dell'indagine di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. Il Rup deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti differenziate per importo, per fasce economiche di cui alla tabella n. 1 e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

2. I risultati delle indagini di mercato devono essere formalizzati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. .

3. Ai fini dell'indagine di mercato di cui al comma 1, il Comune pubblica un avviso sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti": in ragione dell'entità dell'affidamento e della sua appetibilità per gli operatori economici, è possibile ricorrere anche ad altre forme di pubblicità.

4. La durata di pubblicazione dell'avviso è stabilita in un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.

6. Nell'avviso di indagine di mercato il Comune specifica se la lettera di invito sarà rivolta a tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse oppure ad un numero limitato degli stessi, da indicare nell'avviso unitamente al criterio di selezione prescelto. In tale ultimo caso, il Comune può riservarsi la facoltà di procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare.

7. Ai fini del sorteggio di cui al comma 6, ultimo periodo, il Comune ne rende noti data, orario e luogo di espletamento nello stesso avviso di indagine di mercato. Il Comune adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite

sorteggio non vengano resi noti né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le operazioni di sorteggio vengono condotte dal RUP, alla presenza di due testimoni: delle stesse è redatto sintetico processo verbale, che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte della successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.53 comma 2 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 smi.

8. Fermo restando il principio della rotazione, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante di scegliere gli operatori economici da invitare nel caso in cui gli operatori economici risultati idonei siano in numero inferiore a quello previsto dall'art.36 comma 2 lett. b) e lett.c) del Codice degli appalti ovvero non siano stati individuati idonei operatori economici

Articolo 22 – Elenchi operatori economici

1. Il Comune può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate.
2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Comune di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità.
3. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
4. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.
5. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, facendo ricorso al DGUE.
6. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
7. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
8. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente il Comune rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

10. Il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
11. L'elenco è soggetto a revisione con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).
12. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avviene con avviso sul sito istituzione del Comune e, a sua volta, l'operatore economico è obbligato a darne riscontro tramite PEC e non oltre il termine indicato nell'avviso stesso, a pena di cancellazione dall'albo.
13. Il Comune esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione dello stesso Comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
14. Qualora la domanda di candidatura sia incompleta, compilata in modo errato o manifestamente incongruente, il dirigente competente, provvede a richiedere un'integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi entro i quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, la richiesta di iscrizione è sospesa. La mancata integrazione documentale nei tempi richiesti comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso.
15. La candidatura non comporta l'automatica iscrizione, in quanto subordinata all'esito delle verifiche da esperire. Si ricorda che l'eventuale accertamento della mendacità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione comporta il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, nonché avvia il procedimento sanzionatorio correlato.
16. L'ordine di inserimento nell'elenco dei soggetti richiedenti è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione delle richieste al protocollo del Comune ed, in caso di candidatura incompleta, compilata in modo errato o manifestamente incongruente, dall'acquisizione al protocollo del Comune dell'integrazione documentale. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento. Dell'avvenuta iscrizione e del numero di iscrizione è data comunicazione via pec all'operatore interessato.
17. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante in stretto ordine alfabetico, al fine di garantire la segretezza degli operatori invitati ai sensi dell'art. 53 comma 2 del Codice dei contratti pubblici ed evitare possibili eventuali accordi collusivi tra le imprese.

Articolo - 23 - Cancellazione dagli Elenchi operatori economici

1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio con determinazione del Dirigente del settore competente, secondo le modalità di cui al successivo comma 4 nelle fattispecie previste dal successivo comma 2 del presente articolo.
2. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:

a) nei casi di non mantenimento di uno o più dei requisiti d'iscrizione;
b) in caso di mancata tempestiva comunicazione circa le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti di iscrizione, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di iscrizione, qualora trattasi di elementi tali da incidere sull'affidabilità/onorabilità dell'impresa;
c) in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
d) nei casi in cui per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara dell'Ente e l'impresa risulta iscritta in una sola categoria/sottocategoria merceologica;
e) quando all'impresa iscritta sia stata contestata ed accertata l'irregolare esecuzione di lavori, servizi e forniture nei confronti del Comune.
f) in caso di mancata conferma dell'iscrizione e dei requisiti, richiesti dal Comune in sede di revisione annuale degli Albi

3. Una nuova richiesta di candidatura non potrà essere accettata prima di un anno dal provvedimento motivato di revoca dell'iscrizione del Dirigente del settore competente;
4. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni consecutivi per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il Comune si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito provvedimento dirigenziale. Del provvedimento definitivo di cancellazione sarà data comunicazione scritta alle ditte interessate entro 30 giorni consecutivi dalla conclusione del procedimento relativo.

Articolo 24 – Composizione Elenchi

1. L'Elenco degli operatori economici è così articolato:
a) Sezione I: Lavori
b) Sezione II: Servizi e Manutenzioni
c) Sezione III: Forniture
d) Sezione IV: Servizi architettura ed ingegneria

2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come indicato in allegato al presente disciplinare (Allegato "A"). Il Comune si riserva la facoltà di integrare/variare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.
3. L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.
4. Resta ferma la facoltà del Comune, quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare, anche altre ditte ritenute idonee, purché dimostrino il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori.
5. È facoltà del Comune, qualora abbia un ridotto numero di operatori economici iscritti in un elenco, provvedere ai propri fabbisogni tramite indagini di mercato, escludendo il ricorso a detti elenchi.

Articolo 25 - Il confronto competitivo

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, e dall'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, così come indicato nell'allegata tabella n. 2.
2. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, il Comune indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
3. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato il Comune deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma. Il Comune tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
4. Ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 63, del Codice dei contratti pubblici, il Comune è tenuto al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
5. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato, il Comune procede a scegliere le imprese da invitare, nel modo di seguito indicato:
   a) con sorteggio, in caso di indagine di mercato, così come è stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del presente Regolamento;
   b) con scorrimento sistematico, nel caso di ricorso all'Albo dei Fornitori, seguendo l'ordine precostituito di iscrizione nelle relative categorie merceologiche.
6. Il Comune indica nella determina a contrarre il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.
7. Il Comune invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'articolo 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
8. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

   a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

   b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

   c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

   d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

   e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4 del Codice. Nel caso si

utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l'eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso il Comune valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico;
m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

9. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

10. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 26 - La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati **mediante procedura negoziata**, con consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. La procedura delineata ricalca quella dettata all'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici ed esplicitata nel presente regolamento, con l'estensione **a quindici** del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei capitoli precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

3. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, il Comune motiva il mancato ricorso alle procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

TITOLO IV - IL CONTRATTO

Articolo 27 - La stipula e la forma del contratto.

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi

sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nei documenti di gara ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

2. Prima di procedere alla stipulazione del contratto il Comune:
   a) provvede ad effettuare tutte le verifiche previste dal Codice dei contratti e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia in ordine alla posizione del contraente prescelto e alla sua capacità a contrattare;
   b) accerta, se del caso, il decorso del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 del Codice dei contratti.
3. Fatti salvi i casi previsti nei commi successivi, i contratti di lavori, servizi e forniture sono, di norma, stipulati:
   a) nel caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice, anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, eventualmente tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici..
   b) nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Codice, mediante scrittura privata autenticata ovvero tramite scrittura privata sulla piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.;
   c) in caso di acquisto fuori dai mercati elettronici, con ricorso alla procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art.63 del Codice dei contratti, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune,
   d) in caso di acquisto su mercati elettronici con ricorso alla procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art.63 del Codice dei contratti, fino alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, tramite scrittura privata sulla piattaforma telematica;
   e) Nel caso di ricorso alla procedura ordinaria in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune, indipendentemente dall'importo posto a base di gara

   4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, solo ed esclusivamente nel caso di affidamenti di cui all'art.36, comma 2 lettere a) e b) del Codice dei contratti.

Articolo 28 - Contratto in modalità elettronica

1. I contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Nel contratto redatto ai sensi del comma 1, sia nella forma pubblica amministrativa che nella autenticazione delle firme della scrittura privata, il Segretario generale deve attestare anche la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Queste ultime (nonché, ove esistenti, l'interprete e i testimoni) sottoscrivono personalmente l'atto in presenza del Segretario generale con firma digitale, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
3. Il Segretario generale appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti (nonché, ove

esistenti, dopo l'interprete e i testimoni, nei casi previsti per legge) e in loro presenza. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente (art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).
4. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
5. Il sistema di conservazione dei contratti redatti in formato elettronico è effettuato nel seguente modo:
a) mediante un sistema di conservazione primaria a norma, con salvataggio dei documenti informatici/file in idonea area dedicata presso il soggetto Conservatore del quale il Comune si avvale;
b) mediante un sistema di conservazione secondaria su server comunale.

Articolo 29 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali attengono le imposte di bollo e di registrazione nonchè i diritti di segreteria secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme sono soggetti all'applicazione dei diritti di rogito/segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604. La riscossione dei diritti è sempre obbligatoria.
3. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo, fatti salvi i casi di esenzione espressamente contemplati dalla normativa vigente. Nel caso di contratti stipulati in modalità elettronica l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
4. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme sono soggetti a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della controparte, salvo che la legge o la determinazione a contrarre non dispongano diversamente. Il versamento delle spese contrattuali è effettuato sempre prima della stipulazione del contratto, secondo le modalità indicate dal Comune.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Disposizioni finali

1. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate e modificate per effetto di sopravvenute modifiche alle fonti normative disciplinanti la materia.
Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al Codice dei Contratti pubblici, al Codice Civile, alle norme comunitarie, statali e regionali in materia, agli atti regolativi dell'ANAC ed alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi

2. Per quanto non espressamente o diversamente previsto in altri Regolamenti comunali valgono le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.

Articolo 31- Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 18/01/2013.

Articolo 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente.